

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo** ..... 5
- Regolamento (CE) n. 1785/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 9
- Regolamento (CE) n. 1786/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Slovenia ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1787/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1337/1999 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari** ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1788/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 15
- Regolamento (CE) n. 1789/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999 ..... 17
- Regolamento (CE) n. 1790/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999 ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1791/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999 ..... 19

Regolamento (CE) n. 1792/1999 della Commissione, del 12 agosto 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 20

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

1999/563/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Spagna** [notificata con il numero C(1999) 2459] ..... 21

1999/564/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Portogallo** [notificata con il numero C(1999) 2462] ..... 25

1999/565/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Grecia** [notificata con il numero C(1999) 2465] ..... 29

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1783/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 12 luglio 1999  
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (\*)**

IL PARLAMENTO EUROPEO,  
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

che il FESR sostenga azioni innovatrici a livello comunitario e misure di assistenza tecnica;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura dell'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

(1) considerando che secondo l'articolo 160 del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità; che il FESR contribuisce in tal modo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni o isole più svantaggiate, comprese le zone rurali;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(5)</sup>, dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che compito essenziale del FESR è contribuire al conseguimento degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1, primo comma, punti 1) e 2) del medesimo (in prosieguo: gli obiettivi n. 1 e n. 2); che secondo gli articoli 20 e 21 del regolamento citato il FESR contribuisce al finanziamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nonché alla rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli articoli 22 e 23 del regolamento di cui trattasi dispongono

(3) considerando che le disposizioni comuni ai Fondi strutturali sono definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999; che occorre precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2, delle iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici;

(4) considerando che è opportuno precisare, nell'ambito del suo compito di sviluppo regionale, il contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale, alla parità tra uomini e donne e ad un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente;

(5) considerando che l'intervento del FESR deve aver luogo nel quadro di una strategia globale e integrata di sviluppo sostenibile e produrre effetti sinergici con gli interventi degli altri Fondi strutturali;

(6) considerando che, nell'ambito di propri compiti, il FESR deve sostenere: l'ambiente produttivo e la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese; lo sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione, anche nei settori della cultura e del turismo nella misura in cui contribuiscono alla creazione di posti di lavoro durevoli; la ricerca e lo sviluppo tecnologico; lo sviluppo delle reti locali, regionali e transeuropee anche favorendo un idoneo accesso a tali reti, nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; la protezione e il miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione preventiva, di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e secondo il principio «chi inquina paga», favorendo altresì un corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili; la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione;

(\*) Questa pubblicazione annulla e sostituisce la pubblicazione fatta nella GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43.

<sup>(1)</sup> GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35, e GU C 52 del 23.2.1999, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

<sup>(3)</sup> GU C 51 del 22.2.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 178), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del 14.5.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999.

<sup>(5)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

- (7) considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di patti territoriali per l'occupazione e di nuovi bacini occupazionali;
- (8) considerando che il FESR dovrebbe sostenere, nell'ambito dei propri compiti, gli investimenti a favore della riabilitazione delle aree dismesse in una prospettiva di sviluppo economico locale, rurale o urbano;
- (9) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, anche in connessione con la gestione del territorio, apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato; che è inoltre auspicabile incentivare la rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo;
- (10) considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie;
- (11) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Compiti

In applicazione dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al finanziamento di interventi di cui all'articolo 9 di detto regolamento allo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni.

A tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti lavoro durevoli.

#### Articolo 2

##### Campo d'applicazione

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:
- a) investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
- b) investimenti nel settore delle infrastrutture:
- i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia tenuto conto della necessità di collegare con le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità;
  - ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o tramite l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1260/1999, interessano la diversificazione di zone d'insediamento economico e di zone industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure gli investimenti in infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture che condizionano lo sviluppo di queste attività;
- c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
- i) aiuti ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende;
  - ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, all'organizzazione comune di imprese e istituti di ricerca nonché al finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
  - iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
  - iv) gli aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, in assenza di un regime di aiuti;
  - v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo sviluppo locale e dell'occupazione;
  - vi) aiuti alle strutture di servizi zionali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE);

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34).

- d) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni.

2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori:

- a) l'ambiente produttivo, segnatamente per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, segnatamente mediante il potenziamento della loro dotazione infrastrutturale;
- b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;
- c) lo sviluppo della società dell'informazione;
- d) lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi;
- e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- f) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale;
- g) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale e locale duraturo.

### Articolo 3

#### Iniziativa comunitaria

1. In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 21, del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme

(«INTERREG») nonché all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo («URBAN»).

2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1784/1999 <sup>(1)</sup>, n. 1257/1999 <sup>(2)</sup> e n. (CE) n. 1263/1999 <sup>(3)</sup> per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria interessato.

### Articolo 4

#### Azioni innovatrici

1. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue:

- a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario;
- b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale per trasferirle, una volta dimostrate, negli interventi;
- c) scambi di esperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.

2. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1784/1999, n. (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1263/1999, per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato.

### Articolo 5

#### Modalità di applicazione

Qualsiasi modalità di applicazione del presente regolamento è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

### Articolo 6

#### Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

*Articolo 7***Clausola di riesame**

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

*Articolo 8***Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano per quanto di ragione al presente regolamento.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. NIINISTÖ

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1784/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 12 luglio 1999  
relativo al Fondo sociale europeo (\*)**

IL PARLAMENTO EUROPEO,  
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle Regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali <sup>(5)</sup>, sostituisce il regolamento (CEE) n. 2052/88 <sup>(6)</sup>, nonché il regolamento (CEE) n. 4253/88 <sup>(7)</sup>, che è necessario sostituire anche il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 <sup>(8)</sup> per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei Fondi strutturali e che è necessario provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale europeo (in appresso «Fondo») nell'ambito degli obiettivi n. 1, n. 2, e n. 3, di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3 di tale regolamento (in prosieguo gli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3), nell'ambito dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro nonché nell'ambito di azioni innovative e di assistenza tecnica;
- (3) considerando che è necessario definire le attività affidate al Fondo in relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e dell'occupazione;

(4) considerando che con le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e la sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione del 16 giugno 1997 <sup>(9)</sup> è iniziata l'attuazione della strategia europea per l'occupazione, degli orientamenti annuali sull'occupazione e del processo di elaborazione dei piani d'azione nazionali per l'occupazione;

(5) considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo, segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali, per sostenere la strategia europea per l'occupazione e di piani d'azione nazionali per l'occupazione a essa correlati;

(6) considerando che è necessario definire un quadro comune per gli interventi del Fondo nei tre obiettivi dei Fondi strutturali, allo scopo di assicurare in tal modo la coerenza e la complementarità delle azioni rientranti in tali obiettivi, in modo da migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e garantire lo sviluppo delle risorse umane;

(7) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la programmazione e l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo a titolo di tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nonché alla promozione dell'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone e dei gruppi svantaggiati;

(8) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono altresì che durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga debitamente conto della dimensione sociale e degli aspetti occupazionali della società dell'informazione;

(9) considerando che è necessario assicurare che le operazioni in materia di adattamento industriale tengano conto dei bisogni generali dei lavoratori e delle lavoratrici risultanti dalle trasformazioni economiche e dall'evoluzione dei sistemi produttivi già constatate o prevedibili e non siano progettate a beneficio di singole imprese o di un particolare ramo industriale; che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle piccole e medie imprese nonché al miglioramento dell'accesso alla formazione e dell'organizzazione del lavoro;

(\*) Questa pubblicazione annulla e sostituisce la pubblicazione fatta nella GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(1)</sup> GU C 176 del 9.6.1998, pag. 39, e GU C 74 del 18.3.1999, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

<sup>(3)</sup> GU C 51 del 22.2.1999, pag. 48.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del 14.5.1999, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999.

<sup>(5)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

<sup>(7)</sup> GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

<sup>(8)</sup> GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39).

<sup>(9)</sup> GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

- (10) considerando che è necessario garantire che il Fondo continui a rafforzare l'occupazione e le qualifiche professionali sostenendo azioni di anticipazione — per quanto possibile — di consulenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità, e che di conseguenza le attività finanziabili devono essere di tipo orizzontale ed estendersi al sistema economico nel suo insieme, senza un riferimento prioritario a industrie o settori specifici;
- (11) considerando che è opportuno ridefinire le azioni finanziabili per rendere più efficace l'attuazione dei traguardi politici nel quadro di tutti gli obiettivi in cui il Fondo interviene; che è necessario definire le spese ammissibili al contributo del Fondo nel quadro del partenariato;
- (12) considerando che è necessario completare e precisare il contenuto dei piani e delle forme di intervento, segnatamente sulla base della ridefinizione dell'obiettivo 3;
- (13) considerando che l'attuazione degli interventi del Fondo, a tutti i livelli dovrebbe basarsi sulle priorità sociali in materia di occupazione della Comunità nonché sulle priorità iscritte nei piani di azione nazionali;
- (14) considerando che si possono prevedere disposizioni che consentano ai gruppi locali, comprese le organizzazioni non governative, di accedere semplicemente e rapidamente al sostegno del Fondo per iniziative nel campo della lotta all'emarginazione sociale, migliorando così la loro capacità operativa in tale settore;
- (15) considerando che le misure di particolare rilevanza per la Comunità intraprese su iniziativa della Commissione svolgono un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999; che tali misure dovrebbero in primo luogo promuovere la cooperazione transnazionale e l'innovazione politica;
- (16) considerando che il Fondo contribuisce anche al sostegno dell'assistenza tecnica e delle azioni innovative, di preparazione, sorveglianza, valutazione e controllo, ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- (17) considerando che è opportuno determinare le competenze per l'adozione delle modalità di applicazione e prevedere norme transitorie;
- (18) considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 deve essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Compiti

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo («Fondo») dall'articolo 146 del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a svilup-

pare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

#### Articolo 2

##### Campo di applicazione

1. Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri volte a sviluppare il mercato del lavoro nonché le risorse umane nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei rispettivi Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione:

a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro;

b) promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale;

c) promozione e miglioramento  
— della formazione professionale  
— dell'istruzione  
— e della consulenza

nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di:

— agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro,  
— migliorare e sostenere l'occupabilità e  
— promuovere la mobilità professionale;

d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;

e) misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, il Fondo tiene conto dei seguenti elementi:

a) promozione di iniziative locali in materia di occupazione, segnatamente iniziative locali per promuovere l'occupazione e patti territoriali per l'occupazione;



- b) dimensione sociale e aspetti occupazionali della società dell'informazione, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi destinati a sfruttare il potenziale in materia di occupazione della società dell'informazione garantendo un accesso equo alle possibilità e ai vantaggi che essa offre;
- c) parità tra uomini e donne nel senso dell'integrazione delle politiche in materia di pari opportunità.

### Articolo 3

#### Attività ammissibili

1. Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente sotto forma di aiuto alle persone per le attività seguenti, finalizzate allo sviluppo delle risorse umane, che possono far parte di un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro:

- a) istruzione e formazione professionale — ivi compresa la formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo — apprendistato, formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base, riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l'occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo;
- b) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;
- c) nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di ricerca ed imprese;
- d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore).

2. Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di cui al paragrafo 1, possono essere sostenute le seguenti azioni:

- a) Assistenza a strutture e sistemi:
- i) sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonché dell'acquisizione di qualifiche, compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale e miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla formazione e all'acquisizione di qualifiche;
  - ii) ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;
  - iii) sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca;
  - iv) sviluppo, nei limiti del possibile, di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto alle nuove modalità di lavoro e alle nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto dell'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa e di consentire ai lavoratori anziani di svolgere un'attività che li soddisfi fino al momento del pensionamento; è comunque escluso il finanziamento di regimi di prepensionamento.
- b) misure di accompagnamento:
- i) sostegno nel quadro della prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a familiari;
  - ii) incentivazione di misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico volte ad agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro;

iii) sensibilizzazione, informazione e pubblicità.

3. Il Fondo può finanziare attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

### Articolo 4

#### Concentrazione dell'intervento

1. In relazione alle priorità nazionali definite in particolare, dai piani di azione nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti e riserva un'attenzione particolare agli ambiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e). Al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall'articolo 2, paragrafo 1 sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.

Per quanto concerne gli stanziamenti assegnati per ciascun intervento del Fondo, i settori politici ai quali deve darsi priorità sono scelti secondo la formula del partenariato. Si tiene conto, secondo le priorità nazionali, delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di comune accordo.

2. La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento a titolo degli obiettivi 1 e 3 sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/1999, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali. Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

### Articolo 5

#### Iniziativa comunitaria

1. Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro.

2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del presente regolamento per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti 1783/1999 <sup>(1)</sup>, (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, e n. 1263/1999 <sup>(3)</sup>, in modo da consentire l'attuazione di tutte le misure previste dall'iniziativa.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

### Articolo 6

#### Azioni innovative e assistenza tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento. Esse possono includere:

- a) azioni di carattere innovativo e progetti pilota concernenti il mercato del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;
- b) studi, assistenza tecnica e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;
- c) assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla realizzazione, alla sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate dal Fondo;
- d) azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;
- e) informazione delle parti interessate, dei beneficiari finali del contributo del Fondo e del pubblico in generale.

2. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo è ampliato, dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, a misure che possono essere finanziate in virtù dei regolamenti (CE) n. 1783/1999, (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1263/1999, in modo da coprire tutte le misure necessarie per l'attuazione delle azioni di carattere innovativo in questione.

### Articolo 7

#### Richieste di contributo del Fondo

Le richieste di contributo del Fondo sono accompagnate da un modulo informatizzato elaborato nel quadro del partenariato, ove sono indicate le varie fasi di ciascun intervento, affinché esso possa essere seguito dall'impegno di bilancio fino al pagamento finale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

### Articolo 8

#### Modalità di applicazione

Tutte le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

### Articolo 9

#### Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.

### Articolo 10

#### Clausola di riesame

Su proposta della Commissione il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

### Articolo 11

#### Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

### Articolo 12

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

**REGOLAMENTO (CE) N. 1785/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	43,1
	999	43,1
0805 30 10	388	68,3
	524	84,3
	528	72,9
	999	75,2
0806 10 10	052	101,4
	400	247,1
	600	71,6
	999	140,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	62,7
	400	52,2
	508	82,8
	512	52,5
	524	44,0
	528	32,9
	800	86,8
	804	81,9
	999	62,0
	0808 20 50	052
388		62,4
512		53,9
528		31,1
0809 30 10, 0809 30 90	999	61,3
	052	94,9
	068	55,1
0809 40 05	999	75,0
	064	51,6
	068	53,4
	093	66,1
	999	57,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1786/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1999****che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto fissare coefficienti di attribu-

zioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra luglio e il 31 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 1999 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per la Slovenia e per i prodotti dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 195 del 28.7.1999, pag. 5.

## ALLEGATO

**Prodotti originari della Repubblica di Slovenia**

Codici NC e prodotti	0402 10 0402 21	0403 10 Iogurt	0406 90 Altri formaggi
Coefficiente di attribuzione	0,0079	—	0,0165

**REGOLAMENTO (CE) N. 1787/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1337/1999 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>,(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 <sup>(4)</sup>, ha fissato in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli;(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1337/1999 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato il bilancio in prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie; che tale bilancio può essere riveduto, se necessario, adattando in corso di esercizio i quantitativi dei prodotti nel quadro del quantitativo globale fissato in funzione del fabbisogno di tale regione; che per soddisfare il fabbisogno delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari, in particolare in latte concentrato non in polvere, destinato al consumo diretto, è necessario adattare le quantità previste per tali prodotti nel quadro dei bilanci previsionali; che occorre

quindi modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1337/1999;

(3) considerando che, per motivi di coerenza a livello di gestione, occorre far coincidere l'inizio dal periodo di applicazione del presente regolamento con l'inizio della campagna di commercializzazione;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1337/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU L 159 del 25.6.1999, pag. 18.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000

*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	101 250 <sup>(1)</sup>
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	28 800 <sup>(2)</sup>
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	4 000
0406	Formaggi:	
0406 30	}	14 000
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		
0406 90 81	}	1 800
0406 90 86		
0406 90 87		
0406 90 88		
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	5 000 <sup>(3)</sup>
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte	200

<sup>(1)</sup> Di cui 1 250 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

<sup>(2)</sup> Di cui per il settore della trasformazione e/o del condizionamento:

- 13 500 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 10 e/o 0402 21,
- 5 800 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99.

<sup>(3)</sup> L'intero bilancio è riservato al settore della trasformazione e/o del condizionamento.»



**REGOLAMENTO (CE) N. 1788/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>;
- (3) considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	45,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	42,50
1001 90 99 9000	03	23,25	1101 00 15 9150	01	39,25
	02	0	1101 00 15 9170	01	36,25
1002 00 00 9000	01	—	1101 00 15 9180	01	34,00
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 90 9000	03	30,00	1101 00 90 9000	—	—
	02	0	1102 10 00 9500	01	67,00
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9200	01	0 <sup>(2)</sup>
1005 90 00 9000	01	—	1103 11 10 9400	01	0 <sup>(2)</sup>
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	0 <sup>(2)</sup>
			1103 11 90 9800	—	—

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

<sup>(2)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1789/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 agosto 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 33,25 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1790/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 agosto 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 39,98 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1791/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1758/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>;
- (2) considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura

prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

- (3) considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 12 agosto 1999, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 210 del 10.8.1999, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1792/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 agosto 1999**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/1999 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

- (3) considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 12 agosto 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1304/1999 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 12 agosto e prima del 16 settembre 1999, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1999.

*Per la Commissione*  
Monika WULF-MATHIES  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 10.7.1999, pag. 5.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Spagna

[notificata con il numero C(1999) 2459]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(1999/563/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

(1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio d'oliva, in casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38;

(2) considerando che la Spagna ha presentato una domanda per la campagna 1999/2000 e 2000/2001 e che occorre stabilire la modalità di concessione dell'aiuto;

(3) considerando che occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Spagna e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto;

(4) considerando che il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto; che debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano;

(5) considerando che occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti;

(6) considerando che le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere autorizzate a condizioni da determinare;

(7) considerando che occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola; che dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori; che occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo;

(8) considerando che occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate; che può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni;

(9) considerando che la Spagna deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo;

(10) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

<sup>(1)</sup> GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1999/2000 e 2000/2001, la Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

#### Articolo 2

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Spagna, entrate in un'impresa di trasformazione autorizzata, per essere trasformate in olive da tavola.

2. Per ciascuna campagna di commercializzazione dell'olio di oliva, l'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° settembre della campagna precedente al 31 agosto della campagna di cui trattasi.

3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia, e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

#### Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 11,5 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CE.

2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

#### Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:

- presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre che precede la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di cui trattasi, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;
- dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno 30 tonnellate di olive all'anno nelle isole e 50 tonnellate di olive all'anno nelle altre zone.

2. La domanda di autorizzazione comprende tra l'altro:

- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;
- una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il

peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato;

- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1° settembre precedente la prima campagna dell'olio d'oliva di cui trattasi.

3. Ai fini dell'autorizzazione l'impresa si impegna a:

- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;

- tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:

a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita,

b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,

c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata,

d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari.

- fornire al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate;

- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. L'autorizzazione è rifiutata o ritirata immediatamente qualora l'impresa:

- non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per l'autorizzazione, oppure

- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure

- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi ventiquattro mesi.

#### Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola il produttore presenta, entro il 1° dicembre della campagna in corso, una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva, o, se del caso, una nuova dichiarazione, che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.



### Articolo 6

1. L'impresa autorizzata rilascia al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dopo la consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa.

Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

a) prima del 10 di ogni mese:

- i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nel corso del mese precedente;
- i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente;
- la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte, alla fine del mese precedente;

b) anteriormente al 1° luglio, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;

c) anteriormente al 1° giugno della campagna successiva, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

### Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta presso l'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio della campagna in corso, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo;
- l'ubicazione delle aziende e delle parcelle in cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente;
- l'impresa autorizzata a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il

ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

### Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna;
- i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese autorizzate;
- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. La Spagna prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola;
- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa autorizzata ai sensi della presente decisione;
- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Spagna, non è concesso alcun aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo. Tuttavia, le misure di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione <sup>(1)</sup> si applicano *mutatis mutandis*.

### Articolo 9

1. Ciascun produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio <sup>(2)</sup>, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa autorizzata di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre della campagna in corso.

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

*Articolo 10*

1. Fatte salve le riduzioni previste all'articolo 20 quinquies del regolamento (CEE) n. 136/66, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di

cui all'articolo 8, entro novanta giorni a decorrere dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

*Articolo 11*

La Spagna comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione;
- anteriormente al 1° agosto di ciascuna campagna, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;
- anteriormente al 16 giugno, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

*Articolo 12*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1999.

*Articolo 13*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 luglio 1999**  
**concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Portogallo**

[notificata con il numero C(1999) 2462]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(1999/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

- (1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio d'oliva, in casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38;
- (2) considerando che il Portogallo ha presentato una domanda per la campagna 1999/2000 e 2000/2001;
- (3) considerando che occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Portogallo e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto;
- (4) considerando che il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto; che debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano;
- (5) considerando che occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti;
- (6) considerando che le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere autorizzate a condizioni da determinare;
- (7) considerando che occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola; che dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive

consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori; che occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo;

- (8) considerando che occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate; che può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni;
- (9) considerando che il Portogallo deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo;
- (10) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1999/2000 e 2000/2001, il Portogallo è autorizzato a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

*Articolo 2*

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Portogallo, entrate in un'impresa di trasformazione autorizzata, per essere trasformate in olive da tavola.
2. Per ciascuna campagna di commercializzazione dell'olio di oliva, l'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° settembre della campagna precedente al 31 agosto della campagna di cui trattasi.
3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia, e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

<sup>(1)</sup> GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

### Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 11,5 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.
2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

### Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:
  - presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre che precede la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di cui trattasi, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
  - commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;
  - dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno 30 tonnellate di olive all'anno.
2. La domanda di autorizzazione comprende tra l'altro:
  - una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;
  - una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato;
  - lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1° settembre precedente la prima campagna dell'olio d'oliva di cui trattasi.
3. Ai fini dell'autorizzazione l'impresa si impegna a:
  - prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;
  - tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:
    - a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita,
    - b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,
    - c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata,
    - d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari.
  - fornire al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate;
  - sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. L'autorizzazione è rifiutata o ritirata immediatamente qualora l'impresa:
  - non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per l'autorizzazione, oppure
  - sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure
  - sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi ventiquattro mesi.

### Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola il produttore presenta, entro il 1° dicembre della campagna in corso, una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva, o, se del caso, una nuova dichiarazione, che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

### Articolo 6

1. L'impresa autorizzata rilascia al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dopo la consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa.

Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

- a) prima del 10 di ogni mese:
  - i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nel corso del mese precedente;
  - i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente;
  - la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte, alla fine del mese precedente;
- b) anteriormente al 1° luglio, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;
- c) anteriormente al 1° giugno della campagna successiva, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

### Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta presso l'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio della campagna in corso, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo;
- l'ubicazione delle aziende e delle parcelle in cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente;
- l'impresa autorizzata a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

### Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna;
- i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese autorizzate;
- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. Il Portogallo prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola;
- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa autorizzata ai sensi della presente decisione;
- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal Portogallo, non è concesso alcun aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui

domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo. Tuttavia, le misure di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione <sup>(1)</sup> si applicano *mutatis mutandis*.

### Articolo 9

1. Ciascun produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio <sup>(2)</sup>, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa autorizzata di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre della campagna in corso.

### Articolo 10

1. Fatte salve le riduzioni previste all'articolo 20 quinquies del regolamento (CEE) n. 136/66, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro novanta giorni a decorrere dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

*Articolo 11*

Il Portogallo comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione;
- anteriormente al 1° agosto di ciascuna campagna, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;
- anteriormente al 16 giugno, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

*Articolo 12*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1999.

*Articolo 13*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Grecia

[notificata con il numero C(1999) 2465]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(1999/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

- (1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio d'oliva, in casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38;
- (2) considerando che la Grecia ha presentato una domanda per la campagna 1999/2000 e 2000/2001 e che occorre stabilire la modalità di concessione dell'aiuto;
- (3) considerando che occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Grecia e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto;
- (4) considerando che il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto; che debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano;
- (5) considerando che occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti;
- (6) considerando che le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere autorizzate a condizioni da determinare;
- (7) considerando che occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola; che dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'at-

testazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori; che occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo;

- (8) considerando che occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate; che può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni;
- (9) considerando che la Grecia deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo;
- (10) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1999/2000 e 2000/2001, la Grecia è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

*Articolo 2*

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Grecia, entrate in un'impresa di trasformazione autorizzata, per essere trasformate in olive da tavola.
2. Per ciascuna campagna di commercializzazione dell'olio di oliva, l'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° settembre della campagna precedente al 31 agosto della campagna di cui trattasi.
3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia, e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

### Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 13 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.
2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

### Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:
  - presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre che precede la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di cui trattasi, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
  - commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;
  - dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno 20 tonnellate di olive all'anno nelle isole e 50 tonnellate di olive all'anno nelle altre zone.
2. La domanda di autorizzazione comprende tra l'altro:
  - una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;
  - una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il coefficiente di trasformazione;
  - lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1° settembre precedente la prima campagna dell'olio d'oliva di cui trattasi.
3. Ai fini dell'autorizzazione l'impresa si impegna a:
  - prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;
  - tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:
    - a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita,
    - b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,
    - c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata,
    - d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari.
  - fornire al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate;
  - sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. L'autorizzazione è rifiutata o ritirata immediatamente qualora l'impresa:
  - non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per l'autorizzazione, oppure
  - sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure
  - sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi ventiquattro mesi.

### Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola il produttore presenta, entro il 1° dicembre della campagna in corso, una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva, o, se del caso, una nuova dichiarazione, che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

### Articolo 6

1. L'impresa autorizzata rilascia al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dopo la consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa.

Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

- a) prima del 10 di ogni mese:
  - i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nel corso del mese precedente;
  - i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente;
  - la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte, alla fine del mese precedente;
- b) anteriormente al 1° luglio, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;
- c) anteriormente al 1° giugno della campagna successiva, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.



### Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta presso l'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio della campagna in corso, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo;
- l'ubicazione delle aziende e delle parcelle in cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente;
- l'impresa autorizzata a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Tuttavia, per le olive consegnate tra il 1° luglio e il 31 agosto, l'attestato di consegna è presentato entro il 1° settembre.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

### Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna;
- i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese autorizzate;
- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. La Grecia prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola;
- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa autorizzata ai sensi della presente decisione;
- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Grecia, non è concesso alcun aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui

domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo. Tuttavia, le misure di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione <sup>(1)</sup> si applicano mutatis mutandis.

### Articolo 9

1. Ciascun produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio <sup>(2)</sup>, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa autorizzata di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre della campagna in corso.

### Articolo 10

1. Fatte salve le riduzioni previste all'articolo 20 quinquies del regolamento (CEE) n. 136/66, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

2. Il tasso applicabile per la conversione in dracme dell'importo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno del mese della prima consegna di olive da parte del produttore di cui trattasi.

3. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro novanta giorni a decorrere dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

#### *Articolo 11*

La Grecia comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione;
- anteriormente al 1° agosto di ciascuna campagna, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;

- anteriormente al 16 giugno, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

#### *Articolo 12*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1999.

#### *Articolo 13*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---